

Agenzia delle entrate

A

BonelliErede – Focus Team Private Clients – Stefano Simontacchi – Giampaolo Genta

Da

CC

Consultazione pubblica sulla bozza di circolare riguardante la disciplina fiscale dei *trust*

Riferimento

30 settembre 2021

Data

Spett.le

Agenzia delle entrate

Via Giorgione, 106

00147 Roma (RM)

Via e-mail: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Indice

I.	Introduzione	2
II.	Imposte sui redditi	3
II.A	Paragrafo 2.1 – <i>Trust</i> trasparenti	3
II.A.1	Definizione di “beneficiario individuato”	3
II.A.2	<i>Trust</i> trasparenti non residenti	3
II.A.3	Quantificazione del reddito imputato per trasparenza	5
II.B	Paragrafo 2.2 – <i>Trust</i> opachi	5
II.B.1	Natura innovativa delle disposizioni introdotte dal D.L. 124/19	5
II.B.2	Residenza del <i>trust</i>	7
II.B.3	Ambito applicativo dell’art. 44, comma 1, lett. g sexies) e <i>trust</i> UE/SEE	8
II.B.4	Possibilità di invocare l’esimente di cui all’art. 47 bis, comma 2, lett. b)	9
II.C	Paragrafo 2.3 – Determinazione del reddito di capitale	10
II.C.1	Rimando alla normativa fiscale italiana	10
II.C.2	Devoluzione del ricavato della vendita dei beni attribuiti in <i>trust</i>	12
II.C.3	Esclusione dei redditi già assoggettati a tassazione in Italia	13
III.	Imposte indirette	13
III.A	Paragrafo 3.3.1 – “Attribuzioni” ai fini delle imposte indirette – <i>Trust</i> residenti	13
III.A.1	Considerazioni generali	13

III.A.2	Verifica del momento di effettivo trasferimento ai beneficiari	16
III.A.3	Trust ed esenzioni e agevolazioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni	16
III.A.4	Spese sostenute in favore dei beneficiari	17
III.B	Paragrafo 3.3.2 – “Attribuzioni” ai fini delle imposte indirette – <i>Trust</i> non residenti	17
III.B.1	Atti di costituzione dei beni in trust formati all'estero	17
III.B.2	Momento rilevante ai fini dell'individuazione del collegamento territoriale con l'Italia	18
III.B.3	Possibili interazioni con il “regime dei nuovi residenti”	19
III.B.4	Richiamo dell'art. 45, comma 4 quater	20
IV.	Obblighi di monitoraggio fiscale	20
IV.A	Paragrafo 4.2 – Obblighi di monitoraggio dei beneficiari	20
V.	Ulteriori considerazioni	23
V.A	Imposte indirette – interazione tra il precedente orientamento e quello delineato nella Circolare	23
V.A	<i>Trust</i> diversi da quelli liberali	24

I. Introduzione

In data 11 agosto u.s., l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile in consultazione sul proprio sito uno schema di circolare che fornisce chiarimenti sulla disciplina fiscale relativa ai *trust* ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette (“**Circolare**”), consentendo ai soggetti interessati di inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione, che verranno poi valutate ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva del documento.

Preme innanzitutto ringraziare l'Agenzia delle entrate per l'attività di interpretazione della normativa fiscale sui *trust* resa con la Circolare. Si tratta, a ben vedere, di un onere gravante sull'Agenzia delle entrate che deriva da una normativa scarna e per taluni aspetti lacunosa che la Circolare mira a colmare.

Ci pare inoltre che meriti particolare apprezzamento la possibilità di confronto offertaci rendendo disponibile una bozza di circolare in consultazione. Si ritiene che tale modalità di confronto costruttivo tra Agenzia delle entrate e soggetti interessati possa contribuire a raccogliere indicazioni utili a formulare tempestivamente chiarimenti quanto più possibile esaustivi a supporto di contribuenti ed operatori che hanno dimostrato negli anni un interesse crescente all'istituto del *trust*.

Si formulano quindi di seguito alcuni commenti alla Circolare suddivisi in base agli argomenti affrontati nei vari paragrafi della stessa, come richiesto dall'Agenzia delle entrate.

II. Imposte sui redditi

II.A Paragrafo 2.1 – *Trust* trasparenti

II.A.1 Definizione di “beneficiario individuato”

La Circolare richiama la definizione di “beneficiario individuato” elaborata in precedenti di prassi tra cui la Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E (“**Circ. 48/07**”). In particolare, secondo l’Agenzia delle entrate, “... *E’ necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte del reddito che gli viene imputata per trasparenza ...*”.

Secondo l’Agenzia delle entrate, quindi, affinché un soggetto possa definirsi “beneficiario individuato” occorre che lo stesso possa esercitare il diritto di pretendere la distribuzione del reddito.


Si suggerisce di esplicitare, come diretta conseguenza del condivisibile principio appena richiamato, che ai fini della qualificazione del beneficiario quale “beneficiario individuato” non rilevano ulteriori elementi fattuali quali, per esempio, la periodicità di eventuali distribuzioni da parte del *trustee*. In altri termini, laddove il *trustee*, in base a proprie valutazioni discrezionali, distribuisca periodicamente il reddito prodotto dal *trust* ai beneficiari, quest’ultimo dovrà comunque considerarsi un *trust* opaco in assenza di un diritto dei beneficiari esercitabile giudizialmente a pretendere tali distribuzioni.

II.A.2 *Trust* trasparenti non residenti


La Circolare precisa, richiamando la Circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E (“**Circ. 61/10**”), che “... *il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato ...*”.

Il dato normativo (ovvero, relativamente ai *trust* non commerciali non residenti, il combinato disposto dell’art. 73, comma 2, dell’art. 153, dell’art. 23, comma 1, lett. b) e dell’art. 44, comma 1, lett. g *sexies*), del TUIR) pone delle criticità interpretative relativamente al trattamento fiscale applicabile alle seguenti fattispecie:

- a) *trust* trasparente non residente che realizza redditi all’estero con beneficiari residenti in Italia;



- b) *trust* trasparente non residente che realizza redditi in Italia con beneficiari non residenti.



Per quanto concerne la fattispecie *sub a*), l'interpretazione formulata dall'Agenzia delle entrate con la Circ. 61/10, richiamata nella Circolare, superando il dato normativo, rende imponibile in Italia, mediante imputazione per trasparenza al beneficiario residente, il reddito estero prodotto dal *trust* trasparente non residente.

Per quanto concerne la fattispecie *sub b*), occorre premettere che, pragmaticamente, si tratta di una problematica limitata ai redditi di fonte italiana per i quali non è previsto nei confronti di un soggetto estero un prelievo mediante ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. L'Agenzia delle entrate ha infatti ribadito anche nella Circolare che “... Naturalmente, ove il reddito abbia già scontato una tassazione a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva in capo al trust che lo ha realizzato, il reddito non concorre alla formazione della base imponibile (...) in capo ai beneficiari del trust tra-

sparente ...”. Il tema può quindi porsi, per esempio, nel caso di un *trust* trasparente non residente che realizza redditi fondiari in Italia.

L’unico chiarimento dell’Agenzia delle entrate a riguardo è contenuto nella Circ. 48/07 in cui si precisa che “... *Il trust non residente, che è soggetto passivo IRES per i soli redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza tali redditi ai: - soli beneficiari residenti, quali titolari di redditi di capitale ...*”.

Si suggerisce quindi di commentare tali fattispecie coordinando i criteri di territorialità previsti dal TUIR con le disposizioni relative alla fiscalità del *trust*.

II.A.3 Quantificazione del reddito imputato per trasparenza

Nel sistema delle imposte sui redditi a ogni norma di qualificazione ne corrisponde una di quantificazione; essendo fiscalmente rilevanti in Italia i redditi ovunque prodotti da soggetti ivi residenti e i redditi di fonte italiana realizzati da non residenti, non vi è, di regola, alcuna disposizione che disciplini la quantificazione di redditi realizzati all’estero da non residenti, in quanto non rilevanti in Italia.

La normativa CFC di cui all’art. 167 del TUIR rappresenta un’eccezione. L’imputazione per trasparenza a un soggetto residente in Italia di redditi prodotti da un soggetto residente all’estero ha richiesto, infatti, di disciplinare la quantificazione del reddito imputato al socio di controllo residente in Italia.

Il TUIR non contiene, invece, alcuna disposizione che disciplini le modalità di quantificazione del reddito estero realizzato da un *trust* non residente trasparente e imputato ai beneficiari.

La Circolare non affronta questo tema (diversamente dal caso del *trust* stabilito in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, su cui si tornerà nel prosieguo, relativamente al quale la Circolare accenna al tema in parola).

Si suggerisce quindi di formulare dei chiarimenti a riguardo.

II.B Paragrafo 2.2 – *Trust* opachi

II.B.1 Natura innovativa delle disposizioni introdotte dal D.L. 124/19

La Circolare commenta le modifiche all’art. 44, comma 1, lett. g *sexies*) e l’introduzione dell’art. 45, comma 4 *quater*, del TUIR risultanti dall’art. 13 del Decre-

to legge 26 ottobre 2019, n. 124 (“**DL 124/19**”) relativamente ai *trust* opachi stabiliti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate ha precisato nella Circ. 61/10, a commento dell’art. 44, comma 1, lett. g *sexies*), del TUIR, che “... *tale regime evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g sexies*), del TUIR ...”.

Tale interpretazione aveva suscitato rilevanti dubbi interpretativi in quanto non fondata sul dato letterale dell’art. 44, comma 1, lett. g *sexies*), del TUIR che, *ratione temporis*, aveva un ambito applicativo certamente limitato ai soli *trust* trasparenti. Peraltro l’imputazione per trasparenza di redditi realizzati da un *trust* estero opaco a beneficiari che (essendo il *trust* opaco) non hanno alcun diritto a pretendere la distribuzione confligge con la *ratio* sottesa all’imputazione per trasparenza di un reddito e che, ordinariamente, concilia tale modalità impositiva con il principio di capacità contributiva.

L’intervento normativo del 2019 conferma quanto appena detto. La relazione illustrativa al DL 124/19 afferma che “... *Stante il riferimento letterale [dell’art. 44] ai “redditi imputati”, le attuali disposizioni fiscali in materia di imposte dirette possono essere riferite sicuramente anche ai “beneficiari individuati” di trust esteri “trasparenti” mentre è più difficile ricomprendere nell’ambito di applicazione delle stesse i trust “opachi” esteri (vale a dire trust i cui eventuali beneficiari possono ricevere il reddito, o parte del reddito, del trust solo a seguito di una scelta discrezionale operata dal trustee). La norma di cui al comma 1, lettera a), attraverso la novella della lettera g sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, intende risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo, sottoponendo ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. ...”.*

Si ritiene che le modifiche del 2019 muovano dalla presa d’atto che l’interpretazione formulata nella Circ. 61/10 non fosse compatibile con il dato normativo e abbiano quindi necessariamente natura innovativa; peraltro, si evidenzia, a supporto della natura innovativa delle modifiche in parola, che il precedente documento di prassi ipotizzava (se ben si comprende) una tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari di *trust* stabiliti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, mentre il Legislatore ha previsto la tassazione in capo ai beneficiari di tali *trust* solo al momento dell’eventuale corresponsione.

La Circolare sembra invece attribuire natura interpretativa a tali modifiche laddove afferma che “... *Tale posizione interpretativa [quella sostenuta nella Circ. 61/10] e la novella legislativa trovano fondamento nella circostanza che trattasi di redditi che non subiscono una tassazione congrua nella giurisdizione di stabilimento del trust prima di essere attribuiti ai soggetti residenti in Italia ...*”.

Si suggerisce quindi di esplicitare la natura innovativa delle modifiche apportate dall'art. 13 del DL 124/19.

II.B.2 Residenza del trust

La Circolare chiarisce che il termine “stabiliti” debba intendersi riferito allo *status* di residente nello Stato estero in base alla normativa fiscale di quest'ultimo.

Vengono inoltre forniti i seguenti chiarimenti:

- a) “... *nel caso in cui il criterio utilizzato sia quello della sede dell'amministrazione ed il trust si consideri stabilito (rectius, fiscalmente residente) nel Paese in cui il trustee ha la propria residenza fiscale, in presenza di due co-trustee, di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, si applica la disposizione in esame, nel senso di attribuire la residenza ai fini dell'applicazione dell'art. 44, comma 1, lettera g-sexies, avendo a riferimento lo Stato dove il trust è effettivamente assoggettato a imposizione ...*” (nostra sottolineatura);
- b) “... *lo stabilimento (rectius, residenza) in uno Stato membro dell'Unione europea o dello SEE, individuato nella prospettiva italiana sulla base dei criteri di cui all'art. 73 del TUIR, non è in grado di disattivare l'applicazione della lettera g-sexies, nella ipotesi in cui il trust, in virtù della norma interna di tale Stato oppure della eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o territorio a “fiscalità privilegiata” (ex articolo 47-bis del TUIR), risulti residente in quest'ultimo Stato ...*” (nostra sottolineatura);
- c) “... *Nel caso in cui il trust non sia considerato fiscalmente residente in uno Stato, secondo la legislazione di detto Stato, nonostante l'attività di amministrazione del trust sia ivi prevalentemente effettuata, ai fini dell'applicazione della norma in oggetto, il trust deve comunque considerarsi “stabilito” in quel Paese (ad es. i trust “resident but not domiciled”) qualora i redditi prodotti dal trust non subiscano in tale paese alcuna imposizione né in capo al trust né in capo ai beneficiari non residenti ...*” (nostra sottolineatura).

Pur consapevoli delle complessità derivanti dalle caratteristiche proprie dell'istituto del *trust*, si suggerisce di formulare un principio tale da ricondurre a unità le suddette precisazioni. In prima approssimazione, ci pare che secondo la Circolare:

- a) occorra valutare se il *trust* sia o meno “paradisiaco” avuto riguardo allo Stato in cui lo stesso è soggetto passivo delle imposte sui redditi (nell’accezione internazionale di “*full liability to tax*”) ai sensi della normativa fiscale di detto Stato tenendo conto della possibile interazione con le convenzioni contro le doppie imposizioni;
- b) laddove il *trust* estero non sia considerato residente in alcun Stato, sia da considerarsi un *trust* “paradisiaco”; tale indicazione, se si intende correttamente, andrebbe circostanziata per tener conto dell’ipotesi in cui l’assenza di soggettività tributaria sia legata allo *status* di *trust* estero fiscalmente trasparente secondo la normativa estera (da cui potrebbe discendere l’imposizione in capo ai beneficiari).

Si rimanda al paragrafo successivo per ulteriori considerazioni in merito alla possibile inclusione nell’ambito applicativo delle disposizioni *de qua* dei *trust* residenti fiscalmente in Stati o territori appartenenti all’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo (“*trust UE/SEE*”).

La Circolare precisa inoltre che il confronto tra il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal *trust* all’estero e quello italiano avvenga, se abbiamo inteso correttamente, in base alle aliquote vigenti nel periodo d’imposta in cui i redditi sono distribuiti.

Tale soluzione ha il pregio di semplificare le modalità con cui effettuare il confronto. Tuttavia, la stessa potrebbe condurre a conseguenze concettualmente inappaganti laddove il confronto effettuato in base alle aliquote vigenti nei periodi d’imposta in cui il reddito è stato prodotto portasse a qualificare diversamente il *trust*.

II.B.3 Ambito applicativo dell’art. 44, comma 1, lett. g sexies) e trust UE/SEE

L’art. 44, comma 1, lett. g *sexies*), del TUIR, riguarda, relativamente ai *trust* opachi, i *trust* stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47 *bis* del TUIR.

Si ritiene che il richiamo all’art. 47 *bis* del TUIR dovrebbe escludere dall’ambito della norma in parola i *trust* UE/SEE.

A prescindere dagli esiti dell'interpretazione letterale del combinato disposto dell'art. 44, comma 1, lett. g *sexies*), e dell'art. 47 *bis* del TUIR, ci pare che ricomprendere tra i destinatari della disposizione anche i *trust* UE/SEE si ponga in potenziale contrasto con le libertà fondamentali dell'Unione Europea.

Sembrerebbe invece che la Circolare ritenga che l'art. 44, comma 1, lett. g *sexies*), del TUIR si applichi anche ai *trust* UE/SEE laddove afferma che “... *Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il trust sia ritenuto residente in uno Stato EU o SEE, se beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i trust offshore (es. i trust a Cipro) ...*”.

Peraltro, l'inclusione dei *trust* UE/SEE non sembra pacifica avuto riguardo ad altre precisazioni contenute nella Circolare. Si fa riferimento, per esempio, al passaggio della Circolare, già richiamato, in cui si afferma che “... *lo stabilimento (rectius, residenza) in uno Stato membro dell'Unione europea o dello SEE, individuato nella prospettiva italiana sulla base dei criteri di cui all'art. 73 del TUIR, non è in grado di disattivare l'applicazione della lettera g-sexies, nella ipotesi in cui il trust, in virtù della norma interna di tale Stato oppure della eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o territorio a “fiscalità privilegiata” (ex articolo 47-bis del TUIR), risulti residenti in quest'ultimo Stato ...*”. Tale chiarimento, letto *a contrariis*, parrebbe infatti escludere l'applicazione della disposizione in parola, laddove il *trust* sia residente in uno Stato UE/SEE (ai sensi della normativa di detto Stato) e non si verificano circostanze ulteriori come quella appena citata in virtù della quale, in definitiva, il *trust* sia da considerarsi residente in uno Stato a fiscalità privilegiata.

Si suggerisce quindi un ripensamento relativamente a tale aspetto che tenga conto, *in primis*, del disposto normativo (da cui deriva l'esclusione dei *trust* UE/SEE).

II.B.4 Possibilità di invocare l'esimente di cui all'art. 47 bis, comma 2, lett. b)

La Circolare precisa (in base al tenore letterale delle disposizioni *de qua*) che “... *Non si ritiene possibile dimostrare attraverso l'istituto dell'interpello che la costituzione del trust opaco non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in quanto il comma 3, dell'art. 47 bis del TUIR si rende applicabile solo ai fini dell'applicazione del comma 2 della medesima disposizione che fa riferimento alle “partecipazioni detenute” in un'impresa o altro ente. Ciò in quanto, se il legislatore avesse voluto prevedere tale prova contraria l'avrebbe esplicitamente prevista, così come è disposto nel comma 4 dell'articolo 68 del TUIR ai fini della determinazione delle plusvalenze ...*”.

Come anticipato, l'interpretazione formulata dall'Agenzia delle entrate poggia sul dato letterale della norma. Tuttavia, si invita l'Agenzia delle entrate a valutare se altre argomentazioni non depongano a favore di una diversa conclusione.

Si fa riferimento per esempio alla circostanza che l'art. 47 *bis* pur avendo portata generale nell'individuazione dei regimi fiscali esteri da considerarsi privilegiati è stato introdotto in relazione a dividendi e plusvalenze; da qui la formulazione letterale della norma. Inoltre, la circostanza che le disposizioni che regolano la tassazione di dividendi e partecipazioni richiamino, *inter alia*, l'art. 47 *bis*, comma 2, lett. b) per esplicitare la possibilità del contribuente di disapplicare il regime ordinariamente previsto per dividendi e plusvalenze "paradisiache" (anche mediante interpello), potrebbe spiegarsi con l'esigenza di indicare quale delle due esimenti (tra quelle previste dall'art. 47 *bis*, comma 2) sia possibile invocare per ottenere la disapplicazione.

Laddove peraltro dovesse essere confermato che anche i *trust* UE/SEE ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 44, comma 1, lett. g *sexies*), del TUIR, l'impossibilità per il contribuente di poter chiedere la disapplicazione di tale disposizione, anche qualora lo stesso possa dimostrare che i redditi realizzati dal *trust* hanno scontato una congrua imposizione estera, potrebbe acuire il potenziale conflitto con il diritto eurounionale.

Si pensi al caso di un *trust* paradisiaco che riceve dividendi da società residenti in Stati esteri diversi da quelli in cui è stabilito il *trust* soggetti a ritenuta alla fonte in misura non inferiore alla metà dell'imposizione italiana o che possieda immobili in Stati in cui gli stessi sono soggetti a "congrua" tassazione.

Laddove fosse comunque confermata l'impossibilità di disapplicare la normativa in parola mediante istanza di interpello di cui al combinato disposto dell'art. 47 *bis*, comma 2, lett. b) e comma 3, del TUIR, sarebbe opportuno chiarire se sia comunque possibile chiederne la disapplicazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (che presupporrebbe, *inter alia*, di attribuire alle disposizioni introdotte dall'art. 13 del DL 124/19 natura antielusiva).

II.C Paragrafo 2.3 – Determinazione del reddito di capitale

II.C.1 Rimando alla normativa fiscale italiana

Si premette che le considerazioni svolte nel paragrafo 2.3 della Circolare ci pare forniscano rilevanti spunti interpretativi anche relativamente al trattamento fiscale delle

attribuzioni ai beneficiari ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Si rimanda a riguardo, per coordinamento, al successivo paragrafo III.

Relativamente all'imposizione diretta, la Circolare precisa che “... *In sostanza, sono da assoggettare a tassazione in Italia le attribuzioni percepite dai beneficiari per la parte riferibile al reddito prodotto dal trust, determinato secondo la normativa fiscale italiana ...*”.

La precisazione riflette il dato normativo che introducendo una nuova fattispecie di reddito di capitale rappresentata dai redditi corrisposti a beneficiari residenti in Italia da *trust* “paradisiaci” prevede che laddove (sempre con esclusivo riferimento ai *trust* opachi “paradisiaci”) non sia possibile distinguere tra attribuzioni di patrimonio e attribuzioni di reddito, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.

Tuttavia, come già rilevato in relazione ai *trust* trasparenti al paragrafo II.A, il Legislatore non integra la norma di qualificazione con una norma di quantificazione. In altri termini, il TUIR non disciplina come quantificare questa nuova ipotesi di reddito di capitale.

La Circolare intende supplire a tale mancanza precisando che i redditi di capitale in parola devono essere determinati secondo la normativa fiscale italiana.

Ribadendo che tale interpretazione non trova specifico supporto nel TUIR, si suggerisce (laddove la stessa sia mantenuta nel testo finale della Circolare) di declinarla con maggior dettaglio per evitare dubbi interpretativi.

Non è chiaro, per esempio, se tale passaggio della Circolare implichi che occorra valutare la composizione della quota parte di attribuzione non avente natura patrimoniale ed effettuare un eventuale ricalcolo ai sensi della normativa italiana applicabile ai vari elementi che concorrono a determinare l'importo corrisposto. Peraltro, tale approccio appare di difficile conciliazione con una fattispecie tassabile in base al criterio di cassa.

A titolo di esempio, si consideri un *trust* “paradisiaco” la cui dotazione patrimoniale sia rappresentata da una somma pari a 1.000 investita interamente in diversi fondi d'investimento. Il *trust* ha realizzato guadagni pari a 800 e perdite pari a 200. Nel contempo la gestione del *trust* ha comportato costi pari a 100. Al momento della devoluzione verrà quindi corrisposto un importo pari a 1.500.

In base al dettato normativo, parrebbe che in tal caso il reddito di cui all'art. 44, comma 1, lett. g *sexies*), del TUIR sia pari a 500.

Laddove invece lo stesso reddito dovesse essere determinato secondo la normativa italiana (“atomisticamente?”), i guadagni, pari a 800, non potrebbero essere ridotti né dell’importo della perdita derivante dagli altri investimenti in fondi, pari a 200, né dei costi di gestione del *trust*, con evidenti conseguenze sulla quantificazione del reddito.

II.C.2 Devoluzione del ricavato della vendita dei beni attribuiti in trust

La Circolare commenta anche l’ipotesi in cui oggetto di devoluzione ai beneficiari sia una somma di denaro derivante dalla vendita di un bene che era stato attribuito in *trust* dal disponente, indicando che “... *al fine di stabilire la quota da escludere dal reddito occorre far riferimento al costo o valore di acquisto del bene risultante dalla documentazione contabile ...*”.

Non ci è chiaro se si intenda che al fine di determinare l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione del bene originariamente conferito in *trust* (che rappresenta la sola quota parte dell’attribuzione ricevuta dal beneficiario avente natura reddituale) occorra fare riferimento al costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente e non a eventuali diversi criteri potenzialmente adottati dal *trustee* per determinare (a soli fini di rendicontazione) il reddito realizzato dal *trust*.

Si pensi, per esempio, al caso in cui venga attribuito in *trust* un immobile acquistato dal disponente per un importo pari a 1.000 che al momento dell’attribuzione in *trust* abbia un valore di mercato di 3.000 e dalla cui vendita (avvenuta diversi anni dopo l’attribuzione in *trust*) si ottenga un corrispettivo pari a 5.000. Laddove il *trustee* abbia valorizzato l’immobile al momento dell’attribuzione in base al valore di mercato in tale data, il rendiconto del *trustee* evidenzerebbe una componente reddituale pari a 2.000 e una componente patrimoniale pari a 3.000 (tale criterio consentirebbe effettivamente di esprimere la plusvalenza in senso economico maturata e realizzata durante la vita del *trust*).

Non è chiaro se, invece, in base al chiarimento in parola, ai fini dell’imposizione in Italia, la componente reddituale sia pari a 4.000 e quella patrimoniale pari a 1.000 (tralasciando per semplicità l’eventuale interazione con il valore catastale dell’immobile ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni).

Si suggerisce di declinare tale commento con un esempio al fine di semplificarne la comprensione.

II.C.3 Esclusione dei redditi già assoggettati a tassazione in Italia

La Circolare precisa, infine, che “... qualora siano oggetto di attribuzione redditi di fonte italiana percepiti dal trust e già tassati nei suoi confronti in Italia, gli stessi non sono oggetto di imposizione nei confronti del beneficiario residente al quale sono attribuiti ...”.

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate conferma quanto indicato sin dalla Circ. 48/07 relativamente al caso in cui un reddito sia tassato in capo al *trust*.

Ci pare che tale precisazione presenti punti di collegamento con altri chiarimenti della Circolare potenzialmente in contrasto con il diritto eurounionale, ovvero l’apparente ricomprensione dei *trust* UE/SEE nell’ambito dell’art. 44, comma 1, lett. g *sexies*), del TUIR e l’impossibilità di invocare l’esimente di cui all’art. 47, comma 2, lett. b), del TUIR.

Si evidenzia, infatti, che distinguere tra redditi già assoggettati a imposizione in Italia (non soggetti a ulteriore tassazione al momento dell’attribuzione da parte del *trust* paradisiaco ai beneficiari) e redditi assoggettati congruamente a imposizione all’estero (comunque soggetti a ulteriore tassazione al momento dell’attribuzione da parte del *trust* paradisiaco ai beneficiari) possa acuire eventuali contrasti della disciplina in esame con il diritto eurounionale.

III. Imposte indirette

III.A Paragrafo 3.3.1 – “Attribuzioni” ai fini delle imposte indirette – *Trust* residenti

III.A.1 Considerazioni generali

La Circolare, dopo aver preso atto dell’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione ormai consolidato (divergente dall’interpretazione fatta propria dall’Agenzia delle entrate a partire dalla Circ. 48/07), pare delineare un modello impositivo del *trust* così riassumibile:

- a) l’attribuzione di beni in *trust* non realizza il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni;
- b) il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni si realizza al momento della devoluzione dei beni ai beneficiari;

- c) l'imposta sulle successioni e donazioni è applicata al patrimonio vincolato in *trust* inteso come la somma della dotazione patrimoniale iniziale e di eventuali successive attribuzioni effettuate dal disponente o da terzi a favore del *trust*;
- d) la valorizzazione della base imponibile avviene alla data della devoluzione;
- e) l'aliquota applicata, così come la spettanza di franchigie, dipendono dall'eventuale rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario;
- f) eventuali esenzioni e agevolazioni spettano laddove siano soddisfatti i relativi presupposti al momento della devoluzione;
- g) eventuali redditi prodotti dal *trust* ricompresi nell'importo devoluto ai beneficiari non sono soggetti a imposta sulle successioni e donazioni.

Sarebbe auspicabile che la Circolare fornisca un preliminare inquadramento giuridico tributario dell'istituto a supporto del modello impositivo così delineato. Si fa riferimento, per esempio, alla declinazione (nell'interpretazione dell'Agenzia delle entrate) del rapporto tra l'imposizione reddituale in capo al *trust* o ai beneficiari (a seconda che il primo si qualifichi quale *trust* opaco o trasparente od opaco, ma stabilito in uno Stato a fiscalità privilegiata) e l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in capo ai beneficiari al momento della devoluzione.

Per facilitare la comprensione di una tematica necessariamente complessa, si suggerisce di integrare tale inquadramento sistematico mediante alcuni esempi. Si formulano di seguito alcuni casi ipotetici che laddove commentati dall'Agenzia delle entrate dovrebbero consentire di esemplificare, almeno in prima approssimazione, le conseguenze fiscali derivanti dal modello impositivo che pare emergere dalla Circolare.

Esempio 1

Si consideri il caso di un disponente che attribuisce in un *trust* interno non commerciale opaco una partecipazione societaria rappresentativa del 40% del relativo capitale sociale; il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al disponente è pari a 100 e il patrimonio netto contabile della società corrispondente alla partecipazione è, alla data dell'attribuzione, pari a 300.

La società realizza durante la vita del *trust* utili pari, per la quota spettante alla partecipazione attribuita in *trust*, a 500 che non vengono distribuiti al *trust*.

Al momento della devoluzione a favore del beneficiario (figlio del disponente), il *trust* trasferisce la partecipazione a cui corrisponde un patrimonio netto contabile pari a 800 (ovvero il patrimonio netto contabile al momento dell'attribuzione in *trust*, pari a 300, incrementato degli utili realizzati *medio tempore* e non distribuiti, pari a 500).

Esempio 2

Si consideri un caso analogo al precedente in cui, tuttavia, la società distribuisce i dividendi al *trust* che, quindi, al momento della devoluzione, trasferirà al beneficiario la partecipazione, il cui patrimonio netto contabile corrispondente sarà pari a 300 (assumendo, per semplicità, che non siano avvenute modifiche *medio tempore*), e una somma pari a 380, ovvero l'importo dei dividendi ricevuti dalla società (pari a 500) ridotti dell'IRES relativa agli stessi (pari a 120).

Esempio 3

Si consideri il caso di un disponente che attribuisce in un *trust* interno non commerciale opaco una partecipazione societaria rappresentativa del 40% del relativo capitale sociale; il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al disponente è pari a 100, il patrimonio netto contabile della società corrispondente alla partecipazione è, alla data dell'attribuzione, pari a 300.

Al momento della devoluzione al beneficiario (figlio del disponente) l'unico bene in *trust* è rappresentato dalla partecipazione il cui patrimonio netto contabile in tale data è pari a 1.000, corrispondente al valore di mercato della stessa.

Esempio 4

Si consideri un caso analogo al precedente in cui, tuttavia, la partecipazione viene ceduta e il ricavato della vendita, pari a 766 (ovvero la differenza tra il prezzo di cessione, pari a 1000, e l'importo dell'imposta sostitutiva corrispondente alla plusvalenza, pari a 234) viene devoluto ai beneficiari.

Si suggerisce, infine, di precisare, a soli fini di chiarezza (considerato che non pare ipotizzabile alcuna diversa interpretazione) che laddove disponente e beneficiario coincidano tale fattispecie non sia rilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e

donazioni (a prescindere da eventuali incrementi di valore dei beni attribuiti in *trust* verificatisi *medio tempore*).

III.A.2 Verifica del momento di effettivo trasferimento ai beneficiari

Si osserva che la Circolare precisa che “... *In ordine al momento in cui si realizza l’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione stabile dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario, occorre far riferimento alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell’istituto in esame. Si fa presente che resta in ogni caso impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare in concreto l’effettivo trasferimento dei beni e dei diritti a favore del beneficiario nei termini sopra indicati. ...*”.

Il commento dell’Agenzia delle entrate è certamente condivisibile. Tuttavia, il riferimento alla verifica “... *in concreto ...*” dell’effettivo trasferimento dei beni e dei diritti a favore del beneficiario, potrebbe prestarsi a interpretazioni non uniformi. Laddove quindi l’Agenzia delle entrate non intenda esclusivamente esprimere testualmente un principio implicito nel modello impositivo delineato dalla Corte di Cassazione, ma intenda riferirsi a particolari circostanze fattuali, si suggerisce di declinare con maggior dettaglio tale commento.

III.A.3 Trust ed esenzioni e agevolazioni relative all’imposta sulle successioni e donazioni

Come già ricordato, la Circolare fa discendere dalla rilevanza, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, del momento della devoluzione dei beni dal *trust* ai beneficiari che l’eventuale spettanza di esenzioni e agevolazioni sarà valutata in tale momento e, a riguardo, si cita come esempio, l’art. 3, comma 4 *ter*, del TUS (ai sensi del quale, *inter alia* e al verificarsi di determinate condizioni, non è soggetto a imposta sulle successioni e donazioni il trasferimento di partecipazioni di controllo in società di capitali ai discendenti e al coniuge).

Ne dovrebbe derivare che non possano considerarsi più attuali i chiarimenti forniti con la Risoluzione 23 aprile 2009, n. 110/E in relazione all’attribuzione di partecipazioni in *trust* e spettanza dell’agevolazione in parola. Tenuto conto della rilevanza del tema, appare opportuno (se questa è l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate), esplicitare che tali chiarimenti sono da considerarsi superati.

Si pensi inoltre all’ipotesi in cui oggetto di attribuzione in *trust* sia un bene non soggetto a imposta sulle successioni e donazioni, per esempio un’opera d’arte che si

qualifichi quale bene culturale ai sensi dell'art. 13 del TUS e che sia oggetto di successiva cessione con devoluzione ai beneficiari del ricavato della vendita.

I chiarimenti forniti nella Circolare in merito al momento in cui verificare la spettanza di esenzioni e agevolazioni inducono a ritenere che in tal caso la devoluzione sia ordinariamente soggetta a imposizione.

Si suggerisce di formulare un commento a riguardo.

III.A.4 Spese sostenute in favore dei beneficiari

L'Agenzia delle entrate non affronta il tema di eventuali spese sostenute dal *trustee* (utilizzando, ovviamente, i fondi in *trust*) a vantaggio dei beneficiari (tra i molteplici esempi che si possono formulare, si pensi, al pagamento delle rette per la frequentazione di Università da parte dei beneficiari).

Non è chiaro se tali fattispecie siano riconducibili a liberalità indirette soggette alla disciplina di cui all'art. 56 *bis*, del TUS con la conseguenza di non essere soggette a imposta sulle successioni e donazioni salvo il verificarsi delle condizioni menzionate da quest'ultima disposizione.

Si tratta di fattispecie tipiche per molti *trust* e su cui si suggerisce di formulare un commento specifico.

III.B Paragrafo 3.3.2 – “Attribuzioni” ai fini delle imposte indirette – *Trust* non residenti

III.B.1 Atti di costituzione dei beni in trust formati all'estero

La Circolare afferma che, in base all'art. 55, comma 1 *bis*, del TUS l'atto di costituzione dei beni in *trust* formato all'estero è soggetto a registrazione in termine fisso e che tale obbligo di registrazione non contrasta con la circostanza che l'imposta sulle successioni e donazioni verrà applicata solo al momento della devoluzione dei beni ai beneficiari.

Si suggerisce di esplicitare, solo per chiarezza, che l'atto in questione è soggetto, in sé, a registrazione in misura fissa.

La Circolare, inoltre, afferma (in connessione al tema appena menzionato) che l'atto di costituzione dei beni in *trust* costituisce “... una donazione definibile “a formazione progressiva” ...”.

Tale precisazione (avuto riguardo al contesto) è funzionale a prevedere l'assoggettamento a registrazione dell'atto di attribuzione di beni in *trust* formato all'estero (al verificarsi, ovviamente, dei requisiti di territorialità previsti dall'imposta sulle successioni e donazioni).

Tuttavia, ci pare che la precisazione in parola, considerata in sé, potrebbe costituire un elemento rilevante per risolvere dubbi interpretativi più generali (per esempio, in relazione al momento in cui verificare determinati elementi costitutivi del presupposto d'imposta).

Si suggerisce quindi di sviluppare con maggior dettaglio tale aspetto (idealmente nell'ambito dell'inquadramento sistematico auspicato al paragrafo III.A.1).

III.B.2 Momento rilevante ai fini dell'individuazione del collegamento territoriale con l'Italia

La Circolare richiama i criteri di territorialità che caratterizzano l'imposta sulle successioni e donazioni ricordando che:

- a) nel caso in cui il disponente del *trust* sia residente in Italia, gli atti di attribuzione di patrimonio saranno soggetti a imposta a prescindere dall'esistenza o meno in Italia dei beni;
- b) nel caso in cui il disponente del *trust* non sia residente in Italia, gli atti di attribuzione di patrimonio saranno soggetti a imposta limitatamente ai beni esistenti in Italia.

Non è chiaro quale sia il momento rilevante per la valutazione di tali elementi di collegamento, ovvero: (i) il momento in cui il disponente attribuisce i beni in *trust* o (ii) il momento della devoluzione ai beneficiari.

Il modello impositivo delineato dalla Corte di Cassazione e recepito dalla Circolare inducono a ritenere che la valutazione dei requisiti territoriali previsti dall'imposta *de qua* debba avvenire nel momento in cui avviene la devoluzione (depongono in tal senso anche taluni chiarimenti della Circolare come, per esempio, quello relativo al momento in cui valutare la spettanza di eventuali esenzioni e agevolazioni).

Si suggerisce di formulare un commento specifico a riguardo.

III.B.3 Possibili interazioni con il “regime dei nuovi residenti”

Ci pare che il realizzarsi del presupposto impositivo al momento della devoluzione dei beni ai beneficiari ponga dei temi di coordinamento con il “regime dei nuovi residenti” introdotto dall’art. 1, comma 152 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Si ricorda che l’art. 1, comma 158, della legge appena citata prevede che “... Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi (...) l’imposta sulle successioni e donazioni (...) è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione ...”.

In estrema sintesi, laddove il dante causa abbia optato per il regime dei “nuovi residenti”, il beneficiario di una donazione effettuata negli anni di validità dell’opzione è esentato dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni esistenti all’estero.

Nella “vigenza” del precedente modello impositivo dei *trust* delineato dall’Agenzia delle entrate, l’eventuale attribuzione in *trust* di beni esistenti all’estero da parte di un “nuovo residente” (verificatasi durante il periodo di validità dell’opzione) si considerava non soggetta a imposizione così come la successiva devoluzione, a prescindere dalla circostanza che quest’ultima avvenisse o meno durante il periodo di validità dell’opzione; il momento impositivo (in astratto, nel caso di specie) era infatti rappresentato dall’attribuzione dei beni in *trust*.

Il nuovo modello impositivo può presentare criticità a riguardo. Si pensi al caso di un “nuovo residente” che abbia inteso trasferirsi definitivamente in Italia e che durante il periodo di validità dell’opzione abbia conferito in *trust* dei beni esistenti all’estero per pianificare il passaggio generazionale. Laddove la devoluzione avvenga nel periodo di validità dell’opzione, non pare si pongano particolari dubbi interpretativi. Nel caso in cui i beni vengano trasferiti ai beneficiari decorsi i 15 anni di durata massima del regime, l’attribuzione potrebbe essere soggetta a imposta. Se così fosse, ne potrebbero derivare effetti contrari alla stessa *ratio* che ha ispirato l’introduzione del “regime dei nuovi residenti”: i “nuovi residenti” potrebbero, infatti, essere “incentivati” a trasferirsi all’estero in prossimità della data di devoluzione dei beni esteri a suo tempo attribuiti in *trust* (venendo così meno il collegamento territoriale con l’Italia rilevante ai fini che qui interessano).

III.B.4 *Richiamo dell'art. 45, comma 4 quater*

A commento dell'imposizione indiretta applicabile ai *trust* non residenti, l'Agenzia delle entrate richiama "... *con riferimento all'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni ...*" l'articolo 45, comma 4 *quater*, del TUIR che, come già ricordato, dispone che laddove, in relazione alle attribuzioni di *trust* esteri opachi a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra reddito e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.

L'Agenzia prosegue precisando che laddove sia possibile effettuare il distinguo tra la quota di attribuzione riferibile al patrimonio e la quota di attribuzione riferibile ai redditi, "... *alle predette attribuzioni di patrimonio è applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni ...*".

Tenuto conto dei chiarimenti resi relativamente all'imposizione indiretta dei *trust* residenti (in cui la Circolare precisa che l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in *trust* "... *comprendente, oltre alla dotazione patrimoniale iniziale, tutti gli eventuali successivi conferimenti effettuati dal disponente – o da terzi – a favore del trust ...*") si intende che quanto affermato in relazione ai *trust* "paradisiaci" in merito al distinguo tra quota dell'attribuzione avente natura patrimoniale e quota dell'attribuzione avente natura reddituale, sia un principio valevole per tutti i *trust*, siano essi residenti o non residenti ("paradisiaci" o meno).

Laddove avessimo inteso correttamente, si suggerisce di affrontare il tema direttamente nel paragrafo 3.3.1 dedicato ai *trust* residenti.

IV. **Obblighi di monitoraggio fiscale**

IV.A **Paragrafo 4.2 – Obblighi di monitoraggio dei beneficiari**

Nel commentare le finalità degli obblighi di monitoraggio fiscale, la Circolare ricorda che "... *la disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all'estero*" e che "*ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale deve, dunque, sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione ...*" (nostra sottolineatura).

Delineata la *ratio* della disciplina, in un successivo passaggio la Circolare afferma, “... che nel caso di *trust* opaco estero, senza quindi beneficiari di reddito “individuati” in Italia ai sensi del Tuir, indipendentemente dallo Stato estero in cui è istituito, i beneficiari dello stesso risultano comunque riconducibili ai “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio. Pertanto qualora nell’atto di *trust* opaco estero o da altra documentazione risultino perfettamente individuati i beneficiari dello stesso o facilmente individuabili (ad esempio i discendenti in linea retta del disponente), questi ultimi se residenti in Italia sono soggetti all’obbligo di compilazione del quadro RW. Anche nel caso di *trust* discrezionale, non può non assumere rilevanza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultino esattamente individuati nell’atto istitutivo o in altri atti successivi del *trust* ...”.

Si ritiene che l’estensione della qualifica di “titolare effettivo” e, in conseguenza di ciò, degli obblighi di monitoraggio fiscale in capo ai beneficiari residenti non individuati (nella declinazione del termine sviluppata dall’Agenzia delle entrate per distinguere tra *trust* opachi e trasparenti), ma indicati nell’atto di *trust* (o in atti successivi) (“**Beneficiari**”) possa far emergere una serie di criticità sia di ordine giuridico sia di ordine pratico.

In particolare, da un punto di vista giuridico, poiché i Beneficiari avrebbero nei confronti del *trust fund* unicamente una mera aspettativa, mancherebbe, richiamando la Circolare, “una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione”.

Considerando, inoltre, che gli obblighi di monitoraggio fiscale sono finalizzati, in ultima istanza, a garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari “... in relazione ai redditi derivanti dagli investimenti all’estero ...”, occorre rilevare che sino a che non si verifichi una distribuzione a favore dei Beneficiari (e limitatamente all’ipotesi in cui il *trust* sia “paradisiaco”) non può configurarsi alcuna fattispecie reddituale in capo agli stessi. Volendo esemplificare, anche laddove, dalla cessione di beni ricompresi nel *trust fund*, emergessero plusvalori, ciò non comporterebbe l’emersione di materia imponibile in capo ai Beneficiari, ma unicamente in capo al *trust* estero: in capo ai Beneficiari non sussiste quindi una capacità produttiva di reddito neanche meramente potenziale. Pur con talune differenze, la posizione dei Beneficiari potrebbe essere equiparata a quella del legatario indicato in un testamento o al beneficiario di una polizza vita in capo ai quali non sussistono obblighi di monitoraggio fiscale fino a che tali soggetti hanno una mera aspettativa sulle attività estere oggetto di testamento o sull’erogazione da parte della compagnia assicurativa in virtù della polizza.

Sotto altro aspetto, più pratico, si segnala che la qualifica di Beneficiario potrebbe essere non nota allo stesso. Si pensi al caso (non infrequente) in cui il disponente imponga al *trustee* di non rendere nota la qualifica di beneficiario fino alla realizzazione di un certo evento (il compimento della maggiore età, il conseguimento della laurea, ecc.) o, pur avendo reso edotto il possibile Beneficiario del suo *status* potenziale, imponga al *trustee* di non condividere ulteriori informazioni sino al verificarsi di tale evento.

Non è chiaro quali siano in tal caso le conseguenze. La Circolare afferma, infatti che “... Per permettere ai “titolari effettivi” del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW ...”.

Concludere che il *trustee* sia in ogni caso tenuto a tale adempimento, pone ulteriori questioni, tra cui:

- a) il rapporto tra gli obblighi assunti dal *trustee* estero nei confronti del disponente laddove questi abbia espressamente vietato di informare il Beneficiario della propria posizione sino al verificarsi di un certo evento (il cui inadempimento può evidentemente avere conseguenze per il *trustee*);
- b) la possibilità di imporre un obbligo su un soggetto (il *trustee*) che potrebbe essere del tutto estraneo alla giurisdizione italiana;
- c) le conseguenze per il *trustee* laddove questi non adempia agli obblighi di comunicazione delineati dalla Circolare e per i Beneficiari che in assenza di informazioni sarebbero materialmente impossibilitati ad adempiere gli obblighi di monitoraggio fiscale.

La stessa Circolare sembra mitigare una lettura eccessivamente rigida del principio appena richiamato quando precisa che “... qualora il beneficiario residente di un trust opaco sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del trust ...”.

Se si intende correttamente, laddove il Beneficiario non riceva alcuna distribuzione, grava sull'Agenzia delle entrate l'onere di provare che il Beneficiario fosse a conoscenza del proprio *status*.

Si suggerisce quindi un ripensamento relativamente a tale interpretazione che tenga conto, *in primis*, delle finalità della normativa sul monitoraggio fiscale e, in secondo luogo, di quanto previsto a livello sovranazionale (*Common Reporting Standard, Imple-*

mentation Handbook, par. 253) in relazione all'estensione degli obblighi di monitoraggio ai soli beneficiari di *trust* opachi che, nell'anno di imposta, siano stati destinatari di una distribuzione (e nei limiti di tale distribuzione).

V. Ulteriori considerazioni

V.A Imposte indirette – interazione tra il precedente orientamento e quello delineato nella Circolare

Con riferimento alle imposte indirette, sebbene la Circolare sancisca la fine dell'annoso dibattito relativo al momento impositivo degli atti che interessano la vita del *trust*, si ritiene che vi siano alcune questioni ancora aperte.

Si fa riferimento alla possibile interazione tra il precedente orientamento (c.d. "tassazione in entrata") e quello delineato nella Circolare (c.d. "tassazione in uscita") e alle conseguenze che potrebbero derivarne.

Al riguardo, considerando i *trust* istituiti sino ad oggi che si sono uniformati al precedente orientamento (versando le imposte indirette al momento dell'attribuzione dei beni in *trust*), si potrebbero porre problemi di doppia imposizione.

Ausplicando un più ampio intervento del Legislatore che possa fornire una soluzione normativa, si rilevano alcune situazioni peculiari che potrebbero essere oggetto di commento nella Circolare.

Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, al caso in cui la "tassazione in entrata" sia conseguente ad una soccombenza definitiva in una vertenza tributaria. In tal caso si ritiene che la posizione del contribuente possa considerarsi cristallizzata definitivamente. Infatti, ai sensi dell'art. 2909 c.c. "... *L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ...*". La cristallizzazione della posizione dovrebbe comportare l'impossibilità di emettere nuovi avvisi di liquidazione al momento della definitiva devoluzione dei beni ai beneficiari.

Con riferimento alla "tassazione in entrata" a seguito di adempimento spontaneo del contribuente, e qualora la stessa non dovesse comportare la definitiva cristallizzazione della posizione nei confronti dell'Erario, ci si interroga sul regime applicabile alle imposte indirette versate nelle more.

Considerando infatti il notevole lasso di tempo che potrebbe intercorrere tra il momento di apporto dei beni in *trust*, a cui è stato fino ad oggi collegato il momento impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, e il momento di devoluzione definitiva dei beni ai beneficiari del *trust* ("nuovo" presupposto di imposta) si ritiene che le stesse dovrebbero essere rimborsate ai contribuenti (con i relativi interessi) a prescindere dall'anno in cui dette imposte sono state versate. Detto in altri termini, il rimborso delle imposte versate e dei relativi interessi non subirebbe alcun effetto preclusivo legato al momento del relativo versamento. Come noto, infatti, l'art. 21, comma 2, del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che *"... la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"* (nostra sottolineatura).

Ai fini che qui interessano, si ritiene che il presupposto per la restituzione coincida con la pubblicazione della versione finale della Circolare.

V.A Trust diversi da quelli liberali

Nel paragrafo introduttivo l'Agenzia delle Entrate riconosce che il *trust* può essere impiegato per molteplici finalità non necessariamente legate ad intenti liberali.

Si fa riferimento, ad esempio, ai *trust* istituiti per finalità liquidatorie o di garanzia o, ancora, ai *trust* autodestinati (in cui il *settlor* e il beneficiario coincidono) relativamente ai quali (con recenti documenti di prassi) anche l'Agenzia delle Entrate ne ha riconosciuto la finalità non liberale con evidenti conseguenze soprattutto in tema di imposte indirette.

La Circolare si è poi focalizzata sugli aspetti fiscali peculiari dei *trust* liberali senza fornire indicazioni sul trattamento fiscale applicabili ai *trust* con finalità diverse.

Sarebbe quindi auspicabile che la Circolare fornisse indicazioni anche in merito a quest'ultima tipologia di *trust*.

*_*_*